



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA  
Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Roma, 03/11/2021  
Prot. 0007998  
Com. n. 13

**Oggetto: Prevenzione incendi**

*Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro*

Si informa che è stato pubblicato nella G.U. del 4 ottobre 2021 n. 237 il decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro 2 settembre 2021 che definisce i "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il provvedimento entrerà in vigore il **4 ottobre 2022**, ossia un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà ai luoghi di lavoro, cantieri temporanei e mobili e attività a rischio di incidente rilevante.

Sia questo decreto, che il c.d. "decreto controlli" del 1 settembre 2021 (cfr. ns. com. prot.7368/21 dell'11 ottobre 2021), nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l'adozione di uno o più decreti concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021, sui cui è poi intervenuta una Circolare del Ministero dell'Interno del 19 ottobre u.s, contenente alcuni primi chiarimenti, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del D.Lgs. 81/08.

È composto da 8 articoli contenenti disposizioni di carattere generale e 5 allegati che in particolare si riferiscono a:

- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Allegato I)
- Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (Allegato II)
- Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (Allegato III)
- Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendi (Allegato IV)
- Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio (Allegato V)

### ***Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)***

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività, secondo i criteri indicati negli Allegati I e II del decreto.

La predisposizione del piano di emergenza è richiesta:

- nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- nei luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori ma connotati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione di quelli facenti parte di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi o in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento) il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza costituite da:

- Presenza di planimetria (punto 2.2 n.3) di cui all'Allegato II
- Indicazioni schematiche (punto 2.2 nn. 2 e 3, come ad es. caratteristiche dei luoghi e vie di esodo, compiti del personale di servizio e specifiche misure da adottarsi)

Il decreto prevede che nel piano di emergenza siano riportati anche i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e lotta antincendio o il nominativo del datore di lavoro nel caso di cui all'art. 34 del d.lgs. 81/08 (assunzione diretta del ruolo di rspp e gestione delle emergenze).

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi precedenti il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando comunque la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e tali misure dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

### ***Informazione e formazione dei lavoratori e designazione degli addetti al servizio antincendio (artt. 3 e 4)***

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, basata sulla valutazione dei rischi e designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto (datore di lavoro direttamente responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze).



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## ***Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 5)***

Il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio e pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una apposita formazione e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell'attività.

Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti antincendio viene mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l'individuazione, attraverso un elenco specifico, dei luoghi di lavoro per i quali gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

Per l'organizzazione delle attività formative sono stati individuati tre percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio classificato ora in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata in ore e contenuti minimi:

### *Attività di LIVELLO 3 (corrispondente al precedente livello di RISCHIO ALTO)*

(es. fabbriche e depositi esplosivi, centrali, impianti di estrazione di oli e gas, depositi al chiuso di materiali combustibili, attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq., alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie, case di riposo per anziani, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, cantieri temporanei o mobili in sotterraneo o ove si impiegano esplosivi, stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti o operazioni di trattamento dei rifiuti).

I corsi di formazione per gli addetti antincendio operanti nelle Attività di livello 3 dovranno avere una durata di 16 ore (compresa la verifica di apprendimento) e un aggiornamento pari ad 8 ore

### *Attività di LIVELLO 2 (corrispondente al precedente livello di RISCHIO MEDIO)*

Rientrano in questa categoria i luoghi di lavoro ricompresi nell'Allegato I al DPR (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) con esclusione delle attività di livello 3.

I corsi di formazione per gli addetti antincendio operanti in queste attività dovranno avere una durata di 8 ore (compresa la verifica di apprendimento) e un aggiornamento pari a 5 ore

### *Attività di LIVELLO 1 (corrispondente al precedente livello di RISCHIO BASSO)*

Rientrano in questa fattispecie le attività non presenti nei livelli precedenti e comunque dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di insorgenza e sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

I corsi di formazione per gli addetti antincendio operanti in queste attività dovranno avere una durata di 4 ore (compresa la verifica di apprendimento) e un aggiornamento pari a 2 ore.



### *Aggiornamento*

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

Inoltre per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possono essere utilizzate metodologie di apprendimento anche attraverso FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali.

### *Idoneità tecnica*

L'allegato IV riporta poi l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

A titolo esemplificativo: depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 mq., attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq., alberghi con oltre 100 posti letto, campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone, strutture sanitarie, case di riposo per anziani, scuole con oltre 100 persone presenti, uffici con oltre 500 persone presenti, locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore ai 100 posti, cantieri temporanei o mobili in sotterraneo o ove si impiegano esplosivi, stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti o operazioni di trattamento dei rifiuti.

### *Svolgimento dei corsi*

I corsi di formazione possono essere svolti da:

- Vigili del fuoco
- soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto.
- direttamente dal datore di lavoro, (che abbia i requisiti di cui all'art. 6), o da lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

### ***Requisiti dei docenti (Art. 6)***

Il decreto introduce, all'articolo in commento, i requisiti che i docenti dei corsi antincendio devono possedere, mentre l'Allegato V riporta le indicazioni relative ai corsi di formazione ed aggiornamento per gli stessi.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di requisiti specifici diversi a seconda che siano abilitati sia per la parte teorica e pratica, sia per la sola parte teorica, sia per la sola parte pratica.

Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti si concludono sempre con un esame finale le cui modalità sono indicate nell'Allegato V.

Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nell'arco dei cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore o, dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

***Disposizioni transitorie e finali (art. 7)***

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza già programmati con i contenuti dell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

o o o

Per completezza d'informazione, stante il carattere dettagliato delle disposizioni, si allega il testo integrale del provvedimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Pierpaolo Masciocchi

**Allegati:** Decreto del Ministero Interno e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  
2/9/21  
Circolare del Ministero dell'Interno 19/10/21